

TI_GERICHTE 39.2023.3 vom 30. Juni 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2023.3_d20220630

FR: TI_GERICHTE 39.2023.3 du 30 juin 2022

IT: TI_GERICHTE 39.2023.3 del 30 giugno 2022

Regeste

Nel calcolo API computato reddito ipotetico per compagno. Non può essere escluso ex art.22 Reg.Laf, poiché non in 1. formazione. Tuttavia senza accertamenti non possibile concludere che compagno non fosse IL per malattia (24 Reg.Laf). Rinvio a Cassa (se riterrà utile, potrà fare capo a indagini AI)

Erwägungen

E. 1

Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta; b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio; c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; ha il domicilio nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. 1bis Se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza, non va adempiuto il termine d'attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

E. 2

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.

E. 3

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

E. 4

Se almeno uno dei membri dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato." L'art. 52 cpv. 2 Laf, nella versione valida fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che: " 2 Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile." Secondo l'art. 54 Laf inoltre: " L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell'unità di riferimento." 2.2. Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) relativamente al reddito ipotetico enuncia: " I. Prima formazione Art. 22 Il reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima

formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002. II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito Art. 23 Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti: a) legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982; b) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981; c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994; d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959; e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992; f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. III. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito Art. 24 Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi. 2 Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica. 3 In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se: a) per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa." L'art. 25 Reg.Laf riguarda l'attività esigibile e il reddito ipotetico computabile (art. 52 cpv. 2 Laf): " 1 La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare: a) la formazione scolastica e professionale; b) le precedenti esperienze professionali; c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche. 2 Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro. 3 Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga. 2.3. L'art. 2 cpv. 2 Reg.Laps, menzionato all'art. 22 Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.), precisa che: " Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente: a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico; b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore; c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario; d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2." In una sentenza 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg., il TCA ha stabilito che l'unità di riferimento di una richiedente prestazioni assistenziali ordinarie dall'ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall'USSI, è composta anche del figlio, in quanto quest'ultimo deve essere considerato economicamente non indipendente. In effetti il

figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un'unione registrata e senza figli era ancora in prima formazione. La prima formazione non è stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l'agosto 2011, quando, conseguendo l'attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo esteso E, ha concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013, allorché ha iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch'essa facente parte della formazione secondaria 2, ha svolto due corsi linguistici all'estero della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione. Inoltre anche dopo l'ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale il figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all'estero della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, ha effettuato un perfezionamento linguistico ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps. Gli atti sono stati, pertanto, rinviati all'USSI per determinare il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell'ottobre 2014 tenendo conto nell'unità di riferimento anche del figlio. 2.4. La modifica dell'art. 52 Laf (cfr. consid. 2.1.) è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L'esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma: "

E. 4.1

Il reddito ipotetico: una misura discriminante e penalizzante La minoranza commissionale concentra la sua analisi alla questione del reddito ipotetico, tralasciando quindi la misura nei confronti dei lavoratori indipendenti, perché è questo l'elemento principale che viene criticato nella petizione; la problematica del periodo di residenza (carenza), per contro, come già specificato, ha trovato una soluzione a livello di regolamento nel marzo 2016, quando il Governo ha deciso di parificare i permessi B (dimora) e i permessi C (domicilio). Il reddito ipotetico computato alle famiglie in cui entrambi i genitori sono senza lavoro costituisce una misura penalizzante e discriminante, poiché fa sì che una persona, indipendentemente dal suo grado di occupazione, si veda computato un salario al 100%. Si tratta di un meccanismo controproducente, nel senso che chi lavora a tempo parziale potrebbe anche decidere di non farlo più per evitare di vedersi computare nel calcolo il salario come se avesse un impiego a tempo pieno. A titolo di chiarezza, ecco un esempio pratico, ritenuto che il reddito ipotetico minimo è pari a fr. 34'882.- secondo i criteri della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): se un impiegato di commercio guadagna fr. 30'000.- lavorando a metà tempo, per determinare il suo diritto agli AFI e agli API verrebbe preso quale riferimento uno stipendio ipotetico a tempo pieno, cioè pari a fr. 60'000.-, in tal modo non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Insomma, il reddito ipotetico è un disincentivo alla ricerca di occupazioni anche parziali. È questa l'indicazione che si vuole dare al cittadino: meglio rimanere a casa così lo Stato mi dà i soldi? È una questione di equità, non solo dal profilo sociale, nei confronti delle famiglie che chiedono un aiuto. Comprensibile ritenere che fr. 5'000.- mensili per una famiglia beneficiaria di assegni familiari di complemento in cui entrambi i genitori sono senza occupazione sia eccessivo. Vi sono infatti famiglie in cui uno dei due coniugi lavora ma che hanno entrate inferiori. Si tratta però di premiare chi si impegna, e questo riconoscendogli che è il salario reale che guadagna quello che viene computato per il diritto a questi assegni. Inoltre la misura del reddito ipotetico, sembra essere un trasferimento – mascherato da propositi di correttivi legislativi – di oneri dal Cantone ai Comuni, visto che

l'assistenza è finanziata anche da questi ultimi nella misura del 25%. È forse corretto un simile passo nel momento attuale, cioè quando è in atto una riforma dei flussi tra Cantone e Comuni con il progetto denominato "Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi"? (...)” (pag. 4) Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto con 39 SI, 35 NO e 2 astensioni, le conclusioni del Rapporto di maggioranza. Per completezza giova rilevare che tramite un’iniziativa parlamentare del 22 giugno 2020, presentata nella forma elaborata, Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti hanno chiesto la modifica dell'art. 52 Laf, e meglio l’abrogazione dei cpv. 2, 3 e 4 (“Necessario abrogare il reddito ipotetico”), osservando in particolare che “l’introduzione del principio del reddito ipotetico nel 2016 ha fortemente penalizzato le famiglie di disoccupati, sottoccupati e indipendenti perché parte dal principio che se una persona non lavora abbastanza o non guadagna abbastanza è per colpa sua, non perché abbiamo un mercato del lavoro ormai allo sbando a causa di scelte politiche sbagliate”. Tale iniziativa non è al momento stata evasa (cfr.

https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=135477). 2.5. A proposito delle disposizioni della Laf relative al reddito ipotetico, in una sentenza 39.2016.9 dell'11 ottobre 2016 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Nella presente fattispecie è incontestato che né il ricorrente né sua moglie, che fa parte della sua unità di riferimento in virtù dell'art. 4 Laps (cfr. lett. a: “dal titolare del diritto” – e lett. b “dal coniuge o dal partner registrato” –), esercitano un’attività lucrativa. In simili condizioni se, sulla base delle precedenti norme della legge e del regolamento (cfr. consid. 2.1) il reddito ipotetico non veniva computato, ad esempio, se ci si iscriveva per il collocamento (cfr. art. 52 cpv. 2 Laf e art. 23 Reg. Laf. e consid. 1.5), con le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2016 il reddito ipotetico deve invece essere computato. Il legislatore ha infatti soppresso i termini “senza giustificati motivi” (cfr. consid. 2.2). L’importo come tale del reddito ipotetico secondo l’art. 52 cpv. 3 Laf di fr. 34'882.-- (il doppio di fr. 17'441.--) non è contestato e quindi il calcolo effettuato dall’amministrazione che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), risulta corretto. In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57). Infine, nel caso concreto, se è vero che la legge è stata adottata nel dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 è altrettanto vero che il Messaggio governativo risale al mese di settembre 2015, che la legge non ha nessun effetto retroattivo e che le nuove norme vengono applicate soltanto “ai nuovi casi o ai casi di revisione periodica o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps)” (cfr. consid. 2.2). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su reclamo del 23 gennaio 2017 deve essere confermata. (...)” Al riguardo cfr. pure STCA 39.2017.1 del 24 aprile 2017 con cui questo Tribunale ha confermato il computo di un reddito ipotetico nel calcolo dell’API, poiché il marito (in Svizzera da meno di 5 anni) dell'assicurata svolgeva un tirocinio ma non era in prima formazione (cfr. art. 22 Reg.Laf). In effetti egli, quando ha iniziato l’apprendistato, aveva interrotto gli studi da più di due anni (cfr. art. 2 cpv. 2 Reg.Laps; consid. 2.3.). 2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, è madre di _____, _____ e _____, nati il _____ 2015, il _____ 2017 e il _____ 2022. Il padre dei suoi tre figli è _____ (cfr.

consid. 1.1.). Nel ricorso è stato affermato che quest'ultimo, nel periodo adolescenziale e post adolescenziale, ha fatto un'importante esperienza di tossicodipendenza, come pure che soffre di disturbi compulsivi, che è soggetto a crisi in maniera più o meno ricorrente da anni e che proprio a motivo del perdurare delle assenze, dovute alle crisi che si manifestano fattualmente per un periodo che trascorre a letto, e per altre motivazioni collaterali alla sua patologia psichica, ha accumulato un ritardo inusuale nella sua formazione (cfr. doc. I; consid. 1.9.). _____ stesso, il 30 giugno 2022, ha indicato che dopo il suo trasferimento in Ticino dalla Svizzera francese, dove ha trascorso un'infanzia felice, tutto è cambiato: non ha conseguito il diploma delle scuole dell'obbligo e non ha più voluto saperne della scuola. Egli ha lamentato il fatto che “nessuno si è preoccupato di capire perché un ragazzo di 15 anni non aveva più voglia di niente”. Ha poi precisato, da una parte, di avere iniziato alcune formazioni nel corso degli anni, ma di non averle portate a termine per vari motivi, come pure di aver lavorato negli ultimi undici anni come elettricista senza riuscire a concludere la formazione e ottenere il diploma. Dall'altra, che a quel momento si trovava in una brutta situazione e che a seguito di un severo esaurimento non aveva nessuna idea di cosa sarebbe stato fatto il suo futuro (cfr. doc. 9-9A). Anche _____, socio e presidente della gerenza della _____ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), il 21 luglio 2022, ha confermato che _____, il quale aveva iniziato a lavorare presso la Sagl quale apprendista elettricista nel 2015, non ha terminato l'apprendistato (cfr. doc. 18F; 18C; 18B), in particolare poiché non voleva frequentare le lezioni. Nel suo scritto _____ ha specificato che _____ non è in grado di garantire un'attività lavorativa economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l'attività senza dare notizia di sé. A quel momento era da quattro mesi – dalla nascita dell'ultimo figlio – che non aveva notizie di lui. Sapeva, per interposta persona, che “è entrato in un periodo nel quale rifiuta qualsivoglia rapporto con i terzi, appartandosi e passando le giornate a letto. Ciò, come detto, è occorso già innumerevoli volte. Lo scopo è quello di estraniarsi dalla realtà che non sa come affrontare (...)”. _____, però, mai ha prodotto un certificato medico. È stato sottolineato, in primo luogo, che il medesimo sarebbe una persona professionalmente molto capace e gran lavoratore, ma non ha alcuna flessibilità ed ha delle fissazioni, come quella della pulizia e dell'ordine. Inoltre i lavori che svolge, a suo parere, non sono mai fatti sufficientemente bene e vorrebbe rifarli. È meticoloso all'eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile per una ditta. In secondo luogo, che risulta essere un buon padre, molto attento alle necessità dei figli e ha un buon rapporto con la madre dei suoi figli che si protrae ormai da dieci anni, la quale è a sua volta interamente dedicata alla cura dei figli e a mediare le intemperanze e i buchi neri di Martino (cfr. doc. 13B). La Dr. med. _____, nel dicembre 2022, ha attestato che _____ ha presentato in numerose occasioni periodi di isolamento con assenteismo dal lavoro e ritiro sociale, che dall'aprile 2022 non si è più presentato a lavorare e che non ha alcun motivo di dubitare che l'assenza dal lavoro sia causata da un aggravamento del disagio psichico e che quindi vada attribuita a malattia (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.). Lo psichiatra Dr. med. _____, che ha iniziato a seguire _____ dall'ottobre 2022, anche grazie al lavoro motivazionale della Dr. med. _____ (cfr. doc. VII), nel dicembre 2022 ha indicato di ritenere che l'inabilità lavorativa al 100% perduri almeno dal 1° gennaio 2022 e che appare evidente che questi soffra di una patologia dello spettro dell'ansia di natura grave e ingravescente nel corso degli ultimi mesi che l'ha condotto a un progressivo isolamento con conseguente compromissione estrema della qualità di vita, della socialità e degrado delle condizioni

economiche e sciali del proprio nucleo familiare, data la sua incapacità di chiedere aiuto e a cogliere opportunità che già la generalista gli aveva proposto, come la necessità di sottoporsi a una visita psichiatrica specialistica in tempi precoci (cfr. doc. 20A; consid. 1.6.). Nel marzo 2023 il Dr. med. _____ ha asserito che la patologia fobico-ossessiva e successivamente depressiva grave si è venuta a manifestare e configurare nell'attuale gravità nel corso degli anni con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica, già ben prima dell'ottobre 2022, data in cui ha conosciuto il paziente e a partire dalla quale ha da subito deciso di avviare le pratiche Al per ottenere un aiuto adeguato e a suo parere dovuto, per evitare, se ancora possibile, una cronicizzazione ulteriore della situazione assai compromessa ormai da lunghi anni. È stato segnatamente evidenziato che “il paziente, ad una raccolta anamnestica e ricostruttiva delle vicende e dei vissuti psicopatologici, mostra sin dall'inizio dell'apprendistato un disagio e una difficoltà che si caratterizzavano per profondità e intensità come frutto di una patologia psichica invalidante e ingravescente, con condotte ossessive, fobiche ed evitanti assai invalidanti e che rendevano l'esecuzione dei compiti anche più semplici molto difficoltosa e spesso infruttuosa con conseguente frustrazione e incapacità a portare a termine ciò che gli veniva assegnato, sino all'evitamento e all'isolamento” (cfr. doc. VI1; consid. 1.11.). La Cassa, ai fini del calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all'insorgente a decorrere dal mese di aprile 2022, con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 che rinvia al suo scritto del 29 novembre 2022, ha confermato le precedenti decisioni del 30 giugno 2022 nella misura in cui nelle stesse era stata considerata un'unità di riferimento comprensiva, oltre che della medesima e dei tre figli, di _____ (cfr. doc. H; D=21A; 12C; 11C). Inoltre l'amministrazione, visto che in sede di reclamo, era emerso che il convivente della ricorrente non lavorava più e non conseguiva dunque alcun reddito, per il conteggio dell'AFI non ha più tenuto conto - rispetto alla decisione iniziale del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1.) - di alcun salario, ad eccezione degli AF di base per i tre figli, e ha concesso all'assicurata - come precedentemente allo stralcio del reddito da lavoro (cfr. doc. 12; 12C; 12E) - un assegno di fr. 2'068.-- mensili (cfr. doc. 21E-21F; D; H). Per determinare l'API, invece, ha sì stralciato il reddito del lavoro di fr. 12'480, ma ha aumentato l'ammontare computato quale reddito ipotetico giusta l'art. 52 cpv. 2 Laf nel calcolo allegato alla decisione formale del 30 giugno 2022 di fr. 21'300 (cfr. doc. 11C) a fr. 35'478.-- [= al reddito ipotetico minimo ex art. 52 cpv. 3 Laf, pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps, ossia per il 2022 fr. 17'739 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo sulle soglie d'intervento per le prestazioni Laps per gli anni 2021-2022 del 2 dicembre 2020). Per il 2023 la soglia di intervento in questione ammonta a fr. 18'182 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 21 dicembre 2022 relativo alle soglie d'intervento per gli anni 2023 e 2024)], negando l'assegno (cfr. doc. 21H; D; H) che era stato riconosciuto con decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.2.). Al riguardo giova rilevare che la parte resistente, il 29 novembre 2022, ha in ogni caso prospettato all'assicurata la *reformatio in pejus*, assegnandole un termine per comunicare se intendesse mantenere il reclamo (cfr. art. 12 OPGA applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 46 Laf; DTF 131 V 414; consid. 1.5.), ciò che la ricorrente ha confermato l'11 gennaio 2023 (cfr. consid. 1.7.). L'insorgente, con il ricorso, non ha più censurato la composizione della sua unità di riferimento stabilita dalla Cassa. Nell'impugnativa, in proposito, è stato dichiarato che, quantunque disponesse di un domicilio separato, trascorreva parecchio tempo presso i suoi figli a _____, che dalla nascita di _____, o per meglio dire in concomitanza del buco nero verosimilmente

conseguente alla sua nascita, ha soggiornato ininterrottamente presso il nucleo familiare della compagna e dei figli, come pure che “(...) appare giustificato di includere _____ nel nucleo familiare di riferimento facente capo ad _____ (...)” (cfr. doc. I pag. 2; 5). La ricorrente ha, però, contestato il conteggio di un reddito ipotetico attribuibile a _____, chiedendo in particolare di tenere conto per il calcolo degli AFI e degli API dell’inabilità al lavoro per malattia (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.9.). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, per quanto attiene all’assegno integrativo, la Cassa, come appena visto (cfr. consid. 2.6.), con decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 (cfr. doc. H) che ha confermato il contenuto dello scritto del 29 novembre 2022 (cfr. doc. D=21C; consid. 1.5.), ha stralciato il computo del reddito da apprendista del convivente della ricorrente tenuto conto nel calcolo dell’AFI del mese di giugno 2022 (cfr. doc. 12E), visto che il medesimo, non svolgendo più l’attività lavorativa, non percepiva alcuno stipendio (cfr. consid. 2.6.). L’ammontare dell’AFI di fr. 2’068.-- riconosciuto all’insorgente con decisione del 30 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1.), è tuttavia rimasto invariato, in quanto coincideva già all’importo massimo erogabile per i tre figli, corrispondente, ai sensi dell’art. 49 Laf, alle soglie di intervento per i figli, ossia per il 2022 a fr. 24’816.--annui (fr. 9’306 + fr. 9’306 + fr. 6’204; cfr. consid. 2.1.), pari a fr. 2’068.-- al mese (cfr. doc. 21E-21F; D; H). Ne discende che in relazione all’AFI l’insorgente non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria impugnativa (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; STF 8C_538/2020, 8C_564/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.1., pubblicata in DTF 147 V 268 dal consid. 4; STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009; STFA I 239/05 del 22 marzo 2007). L’art. 59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui agli art. 46 Laf e 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce, in effetti, che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Difettando un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta inammissibile (cfr. STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.2.-2.4.; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; 42.2018.12 del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013). 2.8. Per quanto concerne il calcolo dell’assegno di prima infanzia, va evidenziato che il reddito ipotetico - che ex art. 52 cpv. 2 Laf deve essere computato allorché né il titolare del diritto, né alcuno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale (cfr. consid. 2.1.) - non va conteggiato nel caso in cui il genitore od altro membro dell’unità di riferimento interessato sia in prima formazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 Reg. Laps (cfr. art. 22 Reg. Laf; consid. 2.2.; 2.3.) Il reddito ipotetico è, inoltre, ridotto in proporzione al grado d’incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell’unità di riferimento interessato non può esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi (cfr. art. 24 cpv. 1 Reg.Laf; consid. 2.2.). In caso d’incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente e qualora, in particolare, l’altro genitore o membro dell’unità di riferimento non presenti incapacità lavorativa, il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d’incapacità lavorativa se per la persona interessata viene altresì attestata un’incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni (cfr. art. 24 cpv. 3 Reg.Laf a contrario; consid. 2.2.). In relazione alla prima formazione, va osservato che per formazione di livello secondario 2 secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. b Reg.Laps (cfr. consid. 2.3.)

si intende la formazione professionale di base che interviene al termine del ciclo della scolarità obbligatoria successivo alle scuole elementari e alle scuole medie (livello secondario 1; cfr. www.sbfi.admin.ch/diploma ; STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II 2016 n° 4 pag. 23 seg. e menzionata al consid. 2.3.). Il livello secondario 2 si snoda su due grandi assi. Da un lato, la formazione professionale di base che sfocia nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall'altro, le formazioni generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale, professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale. Le formazioni transitorie e complementari completano l'offerta del livello secondario 2 (cfr. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html>). _____, nel 2014, ha iniziato un tirocinio quale installatore elettricista (cfr. doc. 18D). Alla luce di quanto sopra, il tirocinio di installatore elettricista con AFC costituisce di principio una formazione di livello secondario 2. Tuttavia egli, nonostante il notevole numero di anni trascorsi, non ha ancora completato l'apprendistato (cfr. consid. 2.6.). La direttiva "Comunicazione Laps 01/2023" relativa alla prima formazione emessa dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) prevede che non si tratti di prima formazione quando la formazione dura da un numero di anni superiore a quanto previsto legalmente aumentato di due anni. A titolo di paragone è utile rilevare che l'art. 49bis cpv. 1 OAVS, che regola il diritto alla rendita per orfano (art. 25 LAVS) o alla rendita completiva per figlio (art. 35 LAI) per i figli che intraprendono una formazione, disciplina che un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni. In una sentenza 9C_647/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 4.2. il Tribunale federale, nell'ambito del diritto a una rendita completiva per figlio in formazione, ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c p. 56). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.; cf. arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2)." In concreto la questione di sapere se il tirocinio del convivente della ricorrente sia ancora da considerare, nonostante l'inusuale durata dello stesso, quale prima formazione non merita di ulteriori approfondimenti. Il medesimo, infatti, non è comunque in prima formazione, ritenuto che è

incontestato che il medesimo nel corso del 2022 ha interrotto l'attività lavorativa (cfr. consid. 2.6.) e che non risulta averla ripresa. Pertanto in casu il computo del reddito ipotetico ex art. 52 cpv. 2 Laf non può essere escluso in virtù dell'art. 22 Reg.Laf. 2.9. Nel caso di specie dalla documentazione nell'incarto, in particolare dalle dichiarazioni dell'ex datore di lavoro e dalle certificazioni mediche agli atti, emerge che _____ presenta effettivamente delle problematiche di salute, e meglio una patologia fobico-ossessiva e depressiva grave con progressivo isolamento (cfr. consid. 2.6.). È vero che lo psichiatra Dr. med. _____, il quale, il 13 ottobre 2022 ha attestato un'inabilità lavorativa totale per il mese di ottobre 2022 e il 9 novembre 2022 ha precisato che tale incapacità perdura almeno dal gennaio 2022 (cfr. doc. 19A; 20A; dalla risposta di causa si evince d'altronde che lo specialista pure il 19 gennaio 2023 ha ritenuto _____ incapace al lavoro al 100% a causa di malattia dal 1° gennaio al 28 febbraio 2023; cfr. doc. III pag. 3), ha diagnosticato tale affezione solo a partire dall'ottobre 2022, in quanto in precedenza l'interessato si rifiutava di ricorrere all'aiuto dei medici. È altrettanto vero, tuttavia, che la Dr. med. _____ ha puntualizzato che è la patologia stessa che ha impedito a _____ di fare capo tempestivamente a un medico specialista (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.). Il Dr. med. _____ ha del resto dichiarato che non è intervenuto un trauma o un fattore scatenante, bensì tale problematica si è venuta a configurare nel corso degli anni, già ben prima dell'ottobre 2022, con chiari sintomi e segni di sofferenza psichica (cfr. doc. VII; consid. 1.11.). Ciò trova conferma nelle affermazioni del luglio 2022 da parte di _____, secondo cui _____ non è in grado di garantire un'attività lavorativa economicamente spendibile, siccome interrompe per mesi interi l'attività senza dare notizia di sé e ha delle fissazioni, come quelle della pulizia, dell'ordine e della meticolosità all'eccesso, per cui la sua resa sul lavoro non è economicamente sfruttabile per una ditta (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.). Non va d'altronde dimenticato che nel ricorso è stato addotto che il medesimo ha incontrato grandi difficoltà già in giovane età nel periodo adolescenziale, facendo ricorso anche a sostanze stupefacenti (cfr. consid. 2.6.). In simili condizioni non è possibile concludere con la necessaria tranquillità che _____ nel periodo determinante a far tempo dal mese di aprile 2022 non fosse incapace al lavoro (in misura totale o parziale) per malattia e quindi che a ragione l'amministrazione abbia tenuto conto di un reddito ipotetico. La Cassa ha contestato il valore probante delle attestazioni mediche, in quanto rilasciate da medici curanti (cfr. doc. III pag. 3-4). In effetti nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, *La preuve en droit des assurances sociales*, in *Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach*, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021, consid. 2.5). In una sentenza STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l'Alta Corte ha ribadito che: " Di principio, l'avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medico curante

propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).” In casu, tuttavia, non vi sono agli atti certificazioni mediche di tenore contrario. L’amministrazione, nonostante l’art. 24 cpv. 2 Reg.Laf preveda che “per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l’incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l’esecuzione di una valutazione medica specialistica” (cfr. consid. 2.2.), non ha proceduto ad alcuna verifica, ad esempio interpellando la dr. med. _____ e lo specialista psichiatra, né ha ordinato specifici approfondimenti medici. In proposito va peraltro segnalato che il rappresentante della ricorrente, il 30 agosto 2022, aveva comunicato alla Cassa che _____ era stato preso a carico dal servizio psico-sociale cantonale (cfr. doc. 17). Nemmeno tale servizio, però, risulta essere stato contattato dalla parte resistente. In concreto si impone, pertanto, un complemento istruttorio per stabilire se il convivente dell’insorgente, nonché padre dei suoi tre bambini, nel lasso di tempo dal mese di aprile 2022 sia stato o meno inabile al lavoro e in che misura. Al riguardo sarà altresì utile chiarire da quando _____ non ha più lavorato. _____ ha asserito che non ha più avuto sue notizie dalla nascita di _____, avvenuta il 19 febbraio 2022 (cfr. doc. 13B; consid. 2.6.). La Dr. med. _____ ha, per contro, affermato che “so per certo, dopo essermi informata presso il datore di lavoro, che non si è più presentato a lavorare dal mese di aprile 2022 (l’ultima busta paga risale a marzo 2022)” (cfr. allegato a doc. G; consid. 1.7.; 2.6.). Dall’estratto del conto _____ si evince, in effetti, che il medesimo ha ricevuto lo stipendio da parte della _____ fino al mese di marzo 2022. L’ultimo accredito è datato 31 marzo 2022 e riporta l’indicazione “Salaer 3/2022” (cfr. doc. 9H). Con riferimento all’art. 24 cpv. 3 Reg.Laf (cfr. consid. 2.2.) andrà pure acclarato se il medesimo fosse oppure no in grado di occuparsi personalmente dei suoi tre figli di otto e sei anni, rispettivamente di pochi mesi. L’assicurata non risulta, infatti, incapace al lavoro per malattia o infortunio (cfr. consid. 2.3.; 2.8.). Va, tuttavia, tenuto in considerazione che la stessa ha partorito _____ il _____ 2022 e che l’ art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro - LL - enuncia che è vietato occupare una donna durante le otto settimane dopo il parto e che in seguito e fino alla sedicesima settimana, può esserlo solo con il suo consenso . 2.10. Nella fattispecie si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 24 gennaio 2023 e il rinvio degli atti alla Cassa per effettuare ulteriori accertamenti come indicato al consid. 2.9. Nella procedura di reclamo non risulta d’altronde essere stata esperita una specifica istruttoria riguardo alla questione dell’incapacità lavorativa del convivente della ricorrente. In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGa, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (...)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell’obbligo derivante dall’art. 43 LPGa ed ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda

alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGa, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F. _____ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10. L'amministrazione, se lo riterrà utile, potrà ad ogni modo fare capo alle indagini, in particolare mediche, intraprese dall'assicurazione invalidità contestualmente alla richiesta di prestazioni AI presentata da _____ con l'aiuto del Dr. med. _____ (cfr. doc. VII; consid. 1.11.; 2.6.). Dopo aver esperito gli accertamenti concernenti l'abilità lavorativa e la capacità di occuparsi dei figli di _____ (cfr. consid. 2.9.), la Cassa valuterà nuovamente l'applicazione al caso concreto degli art. 52 cpv. 2 Laf e 24 cpv. 1, rispettivamente cpv. 3 Reg.Laf e conseguentemente se l'insorgente abbia diritto o meno agli assegni di prima infanzia per il periodo dal mese di aprile al mese di settembre 2022, nonché il relativo importo. 2.11. In ambito di assegni familiari cantonali, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi del settore degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la

Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023; STCA 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 consid. 2.11.; STCA 39.2022.5 del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 co ns id. 2.8.). 2.12. Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 30 Lptca).

E. 9

API: correttivo quando entrambi i genitori non lavorano La misura propone di restringere le condizioni del diritto all'API quando entrambi i genitori non esercitano attività lucrativa: diversamente da quanto previsto dall'attuale art. 52 cpv. 2 Laf, di principio non riconoscere alcun motivo giustificativo per non computare il reddito ipotetico e, quindi, applicare in ogni caso il reddito ipotetico di cui all'art. 52 cpv. 3 Laf. Qualora la prestazione non fosse sufficiente, l'UR potrebbe ricorrere alla prestazione assistenziale. La misura interesserà i nuovi casi e i casi di rinnovo del diritto. In virtù dell'attuale art. 52 cpv. 2 Laf, in caso di famiglia bi-parentale e per il solo API, se l'UR è costituita oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una soltanto a tempo parziale, nel calcolo di fabbisogno della prestazione API è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno a lui esigibile, a meno che egli possa dimostrare i motivi giustificativi elencati dal Reg. Laf (RL 6.4.1.1.1.); il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art. 52 cpv. 3 Laf): ai valori 2015, questo importo corrisponde a CHF 34'882.- annui. Quali motivi giustificativi, gli attuali artt. 22, 23 e 24 Reg. Laf contemplano l'inabilità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, la cessazione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (unitamente alla comprova degli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione) e il fallimento rispettivamente la cessazione dell'attività lucrativa indipendente per motivi equiparabili ad un fallimento. De facto, l'insieme di questi motivi giustificativi esclude (per la quasi totalità dei casi) un qualsiasi computo di reddito ipotetico rispettivamente permette, per anni (pensiamo anche alla nascita di un secondo e terzo figlio), il consolidamento di una situazione di inattività lavorativa grazie al beneficio di prestazioni sociali di complemento. Si ritiene che in siffatte costellazioni non debba di principio più essere riconosciuto alcun motivo giustificativo per non computare il citato reddito ipotetico. Non è, infatti, ammissibile che con l'erogazione dell'API ci si sostituisca ad altri dispositivi che possono prendere a carico le situazioni sopra descritte. Si sottolinea che la misura non interessa le famiglie monoparentali. Restano riservati, e regolati tramite Regolamento, esclusivamente i casi dove appare comprovata un'inabilità lavorativa dovuta a infortunio o malattia, come quelli dove la persona interessata beneficia di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o più in generale di indennità per perdita di guadagno (malattia, incidente o invalidità). Indennità quest'ultime già computate quale reddito. La misura descritta interessa i nuovi casi (cioè le nuove domande di API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della famiglia bi-parentale, sarà possibile richiedere la prestazione assistenziale, che potrà attivare misure

di inserimento professionale in collaborazione con gli Uffici regionali di collocamento secondo una prassi già in vigore dal 2012, rispettivamente attivare misure di inserimento sociale tramite attività di utilità pubblica. Si propone quindi di adeguare l'art. 52 cpv. 2 Laf nei termini descritti. Attualmente vi sono 108 UR (famiglie bi-parentali) beneficiarie di API nelle quali entrambi i coniugi o partner conviventi non hanno reddito da lavoro. La misura comporta un risparmio valutato a 2.6 milioni di franchi (voce di costo 36370006 "Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia"). Il trasferimento sull'assistenza sociale è valutato a 1.6 milioni. L'impatto netto della misura può essere stimato in 1.0 milioni di franchi. La valutazione dell'impatto finanziario considera l'interazione delle tre misure, ritenuto che quella prioritaria è la misura relativa al periodo di residenza." (pag. 27-28) Nel corso della Seduta del 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto un emendamento relativo all'art. 52 cpv. 2 del seguente tenore: " 2 Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi esercita svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza giustificativi motivi , a questi computato computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile." (cfr. Verbali del Gran Consiglio Anno 2015/2016 pag. 3418 seg. (3459)). L'allora Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si è così espresso: " (...) Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni. Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e l'accudimento, analogamente ai redditi più alti. Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuti AFI e API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a rientrare verosimilmente nell'assistenza pubblica per un periodo che potrebbe anche protrarsi per lungo tempo. (...)” (Verbale citato pag. 3460-3461) Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni. Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al Rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461). Il 22 febbraio 2016 è stata inoltrata una petizione, sottoscritta da 301 cittadini ("mamme e papà in piazza perché i conti non tornano") per una correzione della modifica della Legge sugli assegni di famiglia approvata dal Gran Consiglio nell'ambito del Messaggio Nr. 7121 "Preventivo 2016". Nel suo Rapporto di maggioranza del 5 settembre 2016, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha ritenuto di non dover entrare nel merito di un cambiamento di legge ed ha in particolare rilevato: " (...) 5. Sul computo del reddito ipotetico nel calcolo dell'API in caso di famiglia biparentale Le motivazioni e le condizioni quadro che hanno portato il Parlamento a prevedere tale computo laddove nessuno dei due genitori lavora o lavora solo a tempo parziale (quindi, non raggiungendo un tempo pieno per un solo genitore o per entrambi), appaiono molto chiare e giustificate. Lo scopo è quello di correggere le distorsioni del sistema e non quello di consentire allo Stato di risparmiare. Il risparmio, peraltro esiguo, è solo una conseguenza e non l'obiettivo. Solo il 5% della totalità dei beneficiari di AFI e API sono stati toccati da questa misura: quindi una minima parte. L'obiettivo, considerata la crescente spesa nella

socialità, intende essere conservativo e preservare queste prestazioni, così da consentirne la loro erogazione anche in futuro. Gli importi che il Cantone versa a titolo di AFI e API (ritenuto che, se una famiglia ha diritto all'API ha prioritariamente sempre diritto all'AFI) sono esenti da imposta e nel calcolo di fabbisogno sono già considerate (e, quindi, prese a carico) la spesa per l'alloggio (perlomeno, fino al massimale che la legge consente di riconoscere) e quella per la cassa malati. Al riguardo, non si manca di far notare come vi sono padri di famiglia che, pur lavorando a tempo pieno (e dovendo pagare l'affitto e la cassa malati di tasca propria, e poi ancora le imposte sul reddito), non riescono ad arrivare a uno stipendio corrispondente agli importi riconosciuti dallo Stato con AFI e API. È, quindi, intollerabile che si continui a consentire ai due genitori di non lavorare o lavorare solo a tempo parziale quando invece potrebbero farlo, potendo così restare a casa grazie al sostegno finanziario fornito dallo Stato: occorre, infatti, dire che con il sistema precedente (grazie all'elenco di motivi giustificativi che consentivano di non computare il reddito ipotetico), in pratica, nella quasi totalità dei casi, tale reddito ipotetico non poteva essere computato: era infatti sufficiente che il genitore si iscrivesse all'URC – senza poi fare grandi sforzi per trovare un posto di lavoro oppure, addirittura, trovare ogni argomento per rifiutarsi di assumere il posto offerto dall'URC – per non vedersi computato il reddito ipotetico. Questo sistema, distorto, minava la coesione sociale e non deve essere preservato. Va peraltro ancora detto che con il regolamento di applicazione modificato a seguito dell'adeguamento della Laf, si sono considerate adeguatamente le situazioni particolari: ad esempio, il reddito ipotetico non è computato quando il genitore è in prima formazione e l'altro genitore deve occuparsi dei figli (art. 22 Reg. Laf) ed è questo proprio il caso di uno dei petenti, secondo le informazioni assunte dal sottoscritto relatore. E ancora, il reddito ipotetico non viene computato o viene computato solo in misura ridotta, nelle situazioni descritte all'art. 24 Reg. Laf (se la persona è incapace al lavoro in misura parziale, il reddito ipotetico minimo non corrisponde al 100%, ma alla percentuale di capacità lavorativa e, ancora, se l'incapacità lavorativa è di lunga durata e il danno alla salute pregiudica la possibilità di occuparsi dei membri minorenni, non viene computato alcun reddito ipotetico). L'amministrazione, interpellata al proposito, ha fornito un esempio di quanto disposto dal Reg. Laf, che si riporta di seguito. Si rammenta che si è in presenza di famiglia biparentale. Se la persona è incapace al lavoro in misura parziale (60%), il reddito ipotetico minimo corrisponde a fr. 13'953.-, ovvero il 40% di 34'882.-. È infine ancora una volta importante rammentare i già citati programmi di inserimento professionale e sociale che il Cantone ha messo in atto proprio per questi beneficiari (e dei quali potranno approfittare anche i petenti), in collaborazione con la Sezione del lavoro e con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e sul modello che quest'ultimo utilizza dal 2012, che ha dato eccellenti risultati in termini di inserimento. (...)” (pag. 3-4) Nel Rapporto di minoranza del 5 settembre 2016 è invece stato chiesto tra l'altro che: " (...) ● la misura del reddito ipotetico deve essere rivalutata alla luce delle gravi conseguenze che comporta per numerose famiglie ri-considerando quindi l'emendamento all'art. 52 cpv. 2 Laf proposto nell'ambito del Preventivo 2016, bocciato dalla maggioranza del Parlamento: «se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una sola a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computato computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile»; (...)” (pag. 9) La minoranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha formulato al riguardo le seguenti considerazioni: " (...)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.